



federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali



PRESIDENZA NAZIONALE

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La **Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali** (di seguito FIDIR), con sede in Roma – Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Francesco Ambrosio, domiciliato per la carica presso la sede della FIDIR

E

Il **Centro Sportivo Italiano**: (di seguito: **C.S.I.**) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- la FIDIR, riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Federazione Sportiva Paralimpica, persegue tra i propri fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, la disciplina e la diffusione della pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale, nonché delle attività ad essa connesse, ed è organismo di rappresentanza nazionale nei confronti di VIRTUS - the International Sports Federation for athletes with an intellectual impairment, membro dell'International Paralympic Committee (IPC);
- il C.S.I., riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, ha tra i propri compiti istituzionali la promozione della pratica sportiva rivolta anche alle persone con disabilità;
- il C.S.I. è inoltre riconosciuto: ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI; dal Ministero dell'Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali; dalla Conferenza Episcopale Italiana quale associazione di ispirazione cristiana; dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola;
- il C.S.I., in conformità al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, promuove e organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, anche con modalità competitive, curando altresì il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi;
- FIDIR e C.S.I. (di seguito "le Parti") condividono l'obiettivo di diffondere e promuovere la pratica sportiva tra le persone con disabilità intellettiva e relazionale e riconoscono l'utilità di un'azione coordinata e sinergica in tale ambito.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convengono quanto segue.



federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali



PRESIDENZA NAZIONALE

Articolo 1 – Finalità dell'accordo

- 1.1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti di collaborazione tra FIDIR e C.S.I., nel rispetto dei rispettivi Statuti e delle competenze istituzionali, con riferimento alle attività sportive praticate da persone con disabilità intellettiva e relazionale.
- 1.2. I rapporti di collaborazione si fondano sul reciproco riconoscimento delle finalità istituzionali delle Parti e sono finalizzati alla realizzazione di attività organizzative e partecipative di interesse comune, con esclusione di iniziative a carattere concorrenziale.
- 1.3. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle opportunità offerte, FIDIR e C.S.I. si impegnano a promuovere il presente Protocollo attraverso i rispettivi canali istituzionali di comunicazione, le strutture territoriali e le società e associazioni sportive affiliate. A tal fine, sui siti web istituzionali di entrambe le Parti sarà pubblicato un collegamento al Protocollo sottoscritto e alla documentazione correlata.
- 1.4. Le Parti concordano sulla necessità di contribuire congiuntamente allo sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilità intellettiva e relazionale, impegnandosi a diffondere e valorizzare le rispettive attività attraverso i propri canali istituzionali.
- 1.5. FIDIR e C.S.I. concordano altresì sull'opportunità di collaborare nell'ambito della ricerca applicata alla pratica sportiva, al fine di sviluppare sperimentazioni e progetti innovativi a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Articolo 2 – organizzazione di eventi comuni ed eventi aperti

- 2.1. Per “*eventi comuni*” si intendono manifestazioni riconosciute e indette autonomamente da ciascuna delle Parti, distinte sotto il profilo tecnico e regolamentare, che si svolgono contestualmente, nell'ambito del medesimo impianto sportivo o contesto logistico. In tali casi, pur restando separate le rispettive gare, classifiche e titoli, le parti si impegnano a favorire la più ampia collaborazione sul piano organizzativo e logistico, fermo restando che ciascuna Parte mantiene la piena titolarità e responsabilità della propria manifestazione.
- 2.2. Per “*eventi aperti*” si intendono manifestazioni, esclusivamente con finalità promozionali e di diffusione della cultura sportiva, organizzate da una delle Parti alle quali, sulla base di un accordo preventivo e formalizzato a livello territoriale o nazionale in relazione al livello della manifestazione, è ammessa la partecipazione dei tesserati dell'altra Parte, con svolgimento delle gare o delle attività sportive in forma unitaria. In tali ipotesi si applica il regolamento tecnico e organizzativo dell'ente promotore, salvo diversa disciplina espressamente concordata.

A. Boni

Antonio Rho



federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali



PRESIDENZA NAZIONALE

- 2.4 Possono partecipare agli “eventi comuni” e agli “eventi aperti” esclusivamente atleti e altri soggetti regolarmente tesserati per il proprio organismo di appartenenza. In ogni caso ciascuna Parte è direttamente responsabile nei confronti dei propri tesserati, inclusa la relativa copertura assicurativa e l’applicazione delle norme relative alla tutela sanitaria degli atleti, restando espressamente esclusa ogni forma di responsabilità solidale tra FIDIR e C.S.I.
- 2.5 In occasione degli eventi comuni e/o eventi aperti, gli organizzatori dovranno riportare in modo visibile i loghi ufficiali di FIDIR e C.S.I. su tutto il materiale promozionale e pubblicitario.

Articolo 3 – Collaborazione operativa

- 3.1 Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei confronti delle Istituzioni competenti, degli Enti Locali, delle istituzioni scolastiche e degli altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sportivo ed educativo, iniziative finalizzate a favorire una più razionale, efficace e inclusiva utilizzazione degli impianti sportivi pubblici, con particolare attenzione alla loro accessibilità e alla fruibilità da parte delle società sportive che svolgono attività con persone con disabilità.
- 3.2 Il C.S.I., compatibilmente con i propri calendari e con le esigenze organizzative già programmate, si impegna a valutare favorevolmente la concessione alla FIDIR dell’utilizzo degli impianti sportivi da esso gestiti sul territorio, in occasione di eventi ufficiali indetti dalla FIDIR a livello locale, nazionale o internazionale, applicando le migliori condizioni organizzative ed economiche possibili, nel rispetto dei propri regolamenti interni e degli accordi in essere con i soggetti gestori.
- 3.3 Le Parti si impegnano a garantire reciproca collaborazione a supporto degli organizzatori dei rispettivi eventi. In particolare, il C.S.I., compatibilmente con i propri calendari, si impegna a mettere a disposizione propri Ufficiali di gara in occasione di manifestazioni indette dalla FIDIR, sia a livello territoriale sia nazionale, previa formale richiesta della FIDIR agli organi competenti del C.S.I.; in tali ipotesi, la direzione di gara sarà affidata ai predetti Ufficiali di gara del C.S.I., nel rispetto dei regolamenti tecnici FIDIR applicabili alla specifica disciplina. A tal fine, la FIDIR si impegna a fornire preventivamente adeguate informazioni sui regolamenti tecnici federali e a riconoscere ai predetti Ufficiali di Gara i rimborsi economici previsti dai regolamenti del C.S.I., secondo modalità da concordare tra le Parti.

Articolo 4 – Formazione dei Quadri Tecnici

- 4.1 Al fine di promuovere la formazione e l’aggiornamento dei rispettivi quadri tecnici, le Parti si impegnano a favorire lo scambio di competenze, restando inteso che FIDIR e C.S.I. mantengono piena autonomia nella definizione dei percorsi formativi e nelle relative qualifiche da attribuire ai propri quadri tecnici di disciplina.

A. Basso

Antonio Russo



federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali



PRESIDENZA NAZIONALE

- 4.2 Le Parti convengono che, nei percorsi formativi del C.S.I. rivolti ad Educatori e Tecnici, sia inserito un modulo informativo della durata di due ore, a cura di un formatore FIDIR, finalizzato a fornire elementi di base sugli aspetti caratterizzanti gli atleti con disabilità intellettivo-relazionale, sulla presentazione del modello FIDIR, sulle sue finalità e sulle opportunità di collaborazione tra le Parti.
- 4.3 Gli Educatori e i Tecnici del C.S.I. potranno conseguire la qualifica di Assistenti Multidisciplinari della FIDIR partecipando a un corso con programma condiviso e tariffa agevolata, nel rispetto del Regolamento del Settore Istruzione Federale della FIDIR.

Articolo 5 - Durata

Il presente protocollo d'intesa ha validità dalla sua data di sottoscrizione al 31.12.2026 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fino alla fine del quadriennio paralimpico 2025/2028, salvo disdetta di una delle parti da comunicare a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ogni annualità.

Roma, 14/04/2026

Il Presidente FIDIR

Francesco Ambrosio

Il Presidente C.S.I.

Vittorio Bosio